



REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore di pulitrice/pulitore di edifici

del

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

I candidati devono, con l'esame professionale superiore, dimostrare che possiedono le capacità professionali necessarie per dirigere un'attività o una divisione o filiale di un'azienda. Le pulitrici e i pulitori di edifici diplomati si assumono compiti specialistici e di direzione di grande responsabilità in tutti i settori funzionali delle imprese di pulizia o gestione degli edifici. Essi sono responsabili per l'organizzazione del personale, commerciale e del lavoro, nonché della formazione aziendale. In questo modo essi sono in grado di svolgere funzioni dirigenziali in un'impresa o di condurre una propria attività indipendente.

Le pulitrici e i pulitori di edifici sono prevalentemente attivi nelle imprese di pulizia degli edifici e nelle aziende specializzate nella disinfezione, l'eliminazione degli animali nocivi o la pulizia delle facciate. Tali persone operano tra l'altro negli ospedali, nelle aziende di trasporto pubblico o nelle società di gestione degli edifici. Sulla base della politica aziendale, le pulitrici e i pulitori di edifici diplomati elaborano le documentazioni necessarie come la pianificazione dei fabbisogni e dei carichi e i budget di costi e ricavi. Essi conoscono, oltre che le interrelazioni tra economia sociale ed economia aziendale, anche i fondamenti di redazione dei bilanci e calcolo dei ricavi, che sono in grado di interpretare. Le pulitrici e i pulitori di edifici

diplomati conoscono il reciproco influsso tra i distinti settori come acquisti, pianificazione e organizzazione, produzione e prestazione di servizi, marketing, vendite, servizio clienti e amministrazione, e sono in grado di tradurre in pratica tali conoscenze in modo orientato al processo.

Le pulitrici e i pulitori di edifici diplomati conoscono il proprio ruolo dirigenziale e creano condizioni di lavoro tali da consentire ai dipendenti della loro società di operare in modo motivato e al servizio del cliente.

Le pulitrici e i pulitori di edifici diplomati definiscono il comportamento in caso di reclami e segnalazioni di danni. Essi elaborano elenchi di prestazioni e redigono i Service Level Agreements. Nel lavoro, mostrano competenza nei contratti di assistenza e manutenzione e nei dettagli relativi ai contratti di lavoro e mano d'opera. Le pulitrici e i pulitori di edifici diplomati sono consapevoli dei propri obblighi nei confronti della posterità e fanno in modo che nella propria azienda vengano rispettate le prescrizioni legali e normative relative alla protezione ambientale.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente o dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Allpura Verband Schweizer Reinigungs-Unternehmen
- Fédération Romande des Entrepreneurs en Nettoyage FREN

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono assunti da una commissione d'esame. La commissione è composta da almeno 5 membri ed è nominata dall'organo responsabile per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione d'esame elegge una presidentessa o un presidente tra le file della Allpura e si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è la/il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina e impiega i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;

m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione ad una segreteria.

2.3 Notifica al pubblico/vigilanza

2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la documentazione degli atti d'esame.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date dell'esame;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia.
- e) proposte di titoli per il lavoro di diploma come da direttiva.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi

- a) è in possesso del certificato relativo all'esame professionale di pulitrice/pulitore specializzato di edifici
- b) può attestare 2 anni di pratica nel settore delle pulizie dopo il superamento dell'esame menzionato al punto a)

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 L'UFFT decide l'equipollenza dei diplomi conseguiti all'estero.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno 3 mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 La candidata o il candidato versa la tassa di esame previa conferma della sua ammissione. Le tasse per la stesura del diploma, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di diploma e l'eventuale contributo per le spese di materiale vengono calcolate separatamente. Dette tasse sono a carico delle candidate/dei candidati.

- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Chi non supera l'esame non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni di ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto a essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 3 settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé.
 - l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'esame, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 6 settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- maternità;
 - malattia e infortunio;
 - lutto nella cerchia ristretta;
 - servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno consapevolmente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame, non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- utilizza ausili non autorizzati;
 - infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza dell'esame, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.

4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.

4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento del diploma.

5 PARTI DELL'ESAME E REQUISITI

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame		Durata
	orale	scritto	Totale
1 Materie professionali e calcolo	0	270	270
2 Progettazione e manutenzione degli immobili	0	210	210
3 Gestione del personale	0	90	90
4 Diritto	0	60	60
5 Tecnica di lavoro	0	120	120
6 Economia aziendale	0	120	120
7 Sicurezza del lavoro	0	90	90
8 Organizzazione d'impresa	0	120	120
9 Imprenditoria, ambiente, marketing	0	90	90
10 Lavoro di diploma	60	*)	ca. 60
Totale	60	1170	1230

*) lavoro a casa

5.12 Ogni parte di esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame decide questa suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa viene arrotondata ad un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa viene arrotondata ad un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.41 L'esame è superato se:

- a) La nota complessiva è almeno di 4;
- b) è stata conseguita una nota inferiore a 4.0 in massimo due parti d'esame e nessuna parte d'esame è stata valutata meno di 3.0.

6.42 L'esame non è superato se la candidata o il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) non presenta entro i termini il lavoro di diploma;
- e) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia ad ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o meno dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato su mandato della commissione d'esame dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Diplomierte Gebäudereinigerin / Diplomierter / Gebäudereiniger**
- **Nettoyeuse de bâtiments diplômée /Nettoyeur de bâtiments diplômé**
- **Pulitrice di edifici diplomata / Pulitore di edifici diplomato/**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: "Building Cleaner" with Federal Diploma of Higher Vocational Education and Training.

7.13 I nominativi dei titolari di diploma sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro del diploma

7.21 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente: sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE DI ESAME

8.1 L'organo responsabile fissa su proposta della commissione d'esame le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui queste non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 20/12/1991 concernente l'esame professionale superiore di pulitrice di edifici diplomata/pulitore di edifici diplomato è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 20.12.1991 hanno la possibilità fino al 2009 di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Losanna, 15/12/2007

FREN
Fédération Romande des Entrepreneurs en Nettoyage



René Gothuey
Presidente

Berna, 15/12/2007

Allpura
Verband Schweizer Reinigungs-Unternehmen



Jasmine Stebler
Presidente centrale

Il presente regolamento è approvato.

Berna,

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA

La direttrice:

Dott. Ursula Renold